Protocollo FIBa
Documento in entrata
00000861-2026
30/10/2026
ORCOL

FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ORDINANZA DI TRASMISSIONE ATTI AL CONSIGLIO FEDERALE PER RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX ART. 24.7. LETTERA P) DELLO STATUTO FEDERALE

Procedimento 4/2026

Oggetto: Segnalazione della ASD Polisportiva di Nova in merito alla partecipazione della tesserata Yasmine Hamza sia ai XX Giochi del Mediterraneo che al 7° Torneo GP Città di Alba e conseguente punteggio attribuito.

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Luca Sanzi

PREMESSO IN FATTO

A) Con la segnalazione in oggetto emarginata, la ASD Polisportiva di Nova segnala la partecipazione della atleta tesserata Yasmine Hamza sia ai XX Giochi del Mediterraneo che al 7° Torneo GP Città di Alba, dubitando che ciò sia compatibile con la normativa federale che vieterebbe, a dire della segnalante, ai tesserati impegnati in un torneo internazionale di giocare nella stessa settimana un torneo in Italia, ed il conseguente punteggio attribuito in classifica dalla Federazione Italiana Badminton (d'ora innanzi anche "la Federazione").
B) Dalla lettura della documentazione trasmessa a questo Giudice dai competenti uffici federali, risulta che tale atleta (24637):
   - sia stata convocata dalla Federazione per i XX Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 22 al 28 agosto 2026, e vi abbia partecipato, nell'ambito della competizione "women's singles", nelle giornate di lunedì 24-martedì 25– mercoledì 26 di agosto, mentre nell'ambito della competizione "women's doubles", nella giornata di giovedì 27 agosto;
   - abbia preso parte al 7° Torneo GP Città di Alba, in programma a Canale (CN) dal 29 al 30 agosto 2026, e vi abbia partecipato, nell'ambito della competizione "women's singles", nella giornata di domenica 30 agosto.

RITENUTO IN DIRITTO

Sulla base di quanto segnalato si impone l'analisi di due norme dell'ordinamento federale, e

segnatamente degli articoli 2.3.3. e 8.3.1. lettera b) del Regolamento Tecnico Sportivo (di seguito anche "R.T.S.").

L'art. 2.3.3. del R.T.S. stabilisce anzitutto che "*È fatto divieto ai tesserati di iscriversi o essere iscritti a più manifestazioni individuali che si svolgono nella stessa settimana".* Tale norma appare come estendere il divieto anche nel caso di manifestazioni internazionali. "*In caso di annullamento di una manifestazione internazionale prima della scadenza delle iscrizioni ad una o più manifestazioni che si svolgeranno in Italia nella stessa settimana della manifestazione internazionale annullata, un giocatore che avrebbe partecipato in maglia azzurra alla manifestazione internazionale annullata può iscriversi ad una manifestazione in Italia*".

L'art. 8.3.1. lettera b) del R.T.S., stabilisce che "*Sono da considerare infrazioni di partecipazione*": *...b) doppia iscrizione: iscriversi o essere iscritti a due o più manifestazioni che si svolgono in date coincidenti del calendario agonistico, ove per coincidenti si intendono anche quelle disputate in due giorni diversi ma nello stesso fine settimana di gare".*

Tale seconda norma, essendo anch'essa rivolta (come la prima) ad impedire la partecipazione dei tesserati a competizioni che la stessa Federazione ritiene incompatibili (pur senza ulteriore precisazione circa la natura nazionale o meno) richiede e precisa il requisito del "*calendario agonistico*" oltre che definire quali siano le "*date coincidenti*" pur sempre "*nello stesso fine settimana*". La precisazione "*…del calendario agonistico*" appare dunque come dirimente, già "ex se" (prima ancora che nella sua eventuale lettura con l'altra specifica delle "*….date coincidenti*") a delimitare il perimetro dell'applicazione non solo di tale norma, ma anche, per analogia, dell'altra previsione federale legata alla disputa sia di "*manifestazione internazionale*" che di *"manifestazione in Italia*" "*nella stessa settimana*".

In altre parole, impedire ad un tesserato di disputare manifestazioni "*del calendario agonistico*" "*in date coincidenti*" pur sempre "*nello stesso fine settimana*" (anche solo nel territorio nazionale), parrebbe, ad avviso di questo Giudice, doversi leggere per analogia con l'altro richiamato disposto e dunque impedire ad un tesserato di disputare, "*nella stessa settimana*", una "*manifestazione internazionale*" ed una "*manifestazione in Italia*" sempre sul presupposto dell'inserimento di entrambe le competizioni nel "*calendario agonistico*".

A tale riguardo, questo Giudice ha richiesto ed esaminato la documentazione trasmessa dai competenti uffici federali, da cui si desume il mancato inserimento dei "XX Giiochi del Mediterraneo" "*nel calendario agonistico*". Ecco che dunque solo dall'analisi di tale circostanza appare quanto meno dubbia l'applicazione della norma di cui all'art. 2.3.3. del R.T.S. alla fattispecie in esame.

A ciò aggiungasi, solo per inciso, che la lettura delle norme oggetto di analisi appare come compatibile con l'organizzazione delle competizioni all'interno proprio del calendario agonistico

della stessa Federazione, in cui, per prassi, le competizioni si disputano proprio nei fine settimana (salvo rare eccezioni). Impedire cioè ad un tesserato la disputa di due competizioni nello stesso fine settimana ben si concilia con tutti i principi posti a base dello svolgimento e dell'organizzazione proprio delle competizioni agonistiche della Federazione, ma, di contro, sempre ad avviso di questo Giudice, rischia di non comprendersi l'impedire ad un tesserato di indossare durante la settimana la maglia azzurra (sebbene convocato) in una competizione internazionale non inserita nel calendario agonistico, e poi anche, esaurita tale partecipazione, disputare nel fine settimana una manifestazione italiana (come occorso nel caso di specie alla atleta Yasmine Hamza).

Tale ultima considerazione induce questo Giudice, per completezza e beninteso fermo restando già quanto sopra, ad opinare anche sul combinato disposto delle due norme su richiamate ai fini della definizione e delimitazione proprio del riferimento temporale a cui si applica il divieto di doppia partecipazione previsto già dall'art. 2.3.3 del R.T.S.. In altre parole, posto l'identico obiettivo delle norme "de quibus" di introdurre il divieto di plurima iscrizione e/o partecipazione a competizioni ritenute tra di loro incompatibili, questo Giudice pone vieppiù il dubbio, in base alla lettura delle ridette norme, ed al fatto che per prassi le competizioni agonistiche federali si svolgono nei fine settimana, se anche la previsione di cui all'art. 2.3.3. del R.T.S. debba essere letta come volta ad impedire il doppio vietato impegno sempre e solo "nel fine settimana".

RITENUTO ULTERIORMENTE CHE

Questo Giudice, sulla base di quanto sopra, ritiene di non poter allo stato assumere la decisione in ordine alla fattispecie sottoposta al suo esame, ritenendo anche in base all'art. 72.3 del Regolamento di Giustizia in via preliminare e/o pregiudiziale doveroso investire della questione il Consiglio Federale in base ai suoi poteri di interpretazione autentica delle norme federali previsti in base all'art. 24.7. lettera p) dello Statuto della Federazione.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza delle norme federali

P.Q.M.

formula ossequiosa istanza all'Ill.mo Consiglio Federale affinché Voglia, ex art. 24.7. lettera p) dello Statuto della Federazione Italiana Badminton, fornire interpretazione autentica in ordine a quanto stabilito dall'art. 2.3.3. del Regolamento Tecnico Sportivo: "*È fatto divieto ai tesserati di iscriversi o essere iscritti a più manifestazioni individuali che si svolgono nella stessa settimana. In caso di annullamento di una manifestazione internazionale prima della scadenza delle iscrizioni ad una o più manifestazioni che si svolgeranno in Italia nella stessa settimana della manifestazione internazionale annullata, un giocatore che avrebbe partecipato in maglia azzurra alla manifestazione internazionale annullata può iscriversi ad una manifestazione in Italia*.", anche nel suo combinato disposto con l'art. 8.3.1. lettera b) dello stesso Regolamento Tecnico Sportivo, che

stabilisce che "*Sono da considerare infrazioni di partecipazione": ...b) doppia iscrizione: iscriversi o essere iscritti a due o più manifestazioni che si svolgono in date coincidenti del calendario agonistico, ove per coincidenti si intendono anche quelle disputate in due giorni diversi ma nello stesso fine settimana di gare*".

Riserva all'esito di quanto richiesto la decisione sul presente procedimento.

Così deciso il 30 ottobre 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Luca Sanzi

SANZI LUCA
2026.10.30 13:25:15
CN=SANZI LUCA
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587

Si comunichi al Consiglio Federale nonché alle parti interessate.